REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 429/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Considerato che la notifica di errori nei dati relativi alle emissioni di CO_2 da parte di un costruttore a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, rappresenta un passo importante nella verifica dei dati che costituisce la base per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche nonché delle emissioni specifiche medie di tutti i costruttori, è opportuno elaborare una procedura chiara e trasparente per tale notifica.

(2) È altresì opportuno avvalersi di un formato comune per la notifica di errori al fine di garantire che le informazioni notificate dai costruttori alla Commissione possano essere verificate ed elaborate tempestivamente.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione [2] sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

«3. I costruttori che notifichino errori a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, si avvalgono degli insiemi di dati provvisori notificati dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica.

La notifica dell'errore include tutti i dati relativi alle immatricolazioni di autovetture delle quali è responsabile il costruttore.

L'errore è indicato da una voce distinta nell'insieme di dati relativo a ciascuna versione dal titolo "Osservazioni del costruttore", in cui si indica uno dei seguenti codici:

a) **Codice A**, se i dati sono stati modificati dal costruttore;

b) **Codice B**, se l'autovettura non è identificabile;

c) **Codice C**, se l'autovettura non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 o se è fuori produzione.

Ai fini della lettera b) del terzo comma, un'autovettura è ritenuta non identificabile qualora il costruttore non sia in grado di identificare o correggere il codice relativo al tipo, variante e versione o, se del caso, il numero di omologazione indicato nell'insieme di dati provvisorio.

4. Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione a norma del paragrafo 3 o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi.

5. La notifica di errori di cui al paragrafo 3 è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato "Notifica di errore — CO_2 da autovetture" e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea
Segretariato generale
1049 Bruxelles
BELGIO

Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici:

EC-CO_2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

e

CO_2-monitoring@eea.europa».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

[1] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
[2] GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO